



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 45 del 28 marzo 2008

INDICE

| | OGGETTO DEL REGOLAMENTO | |
|--------------------|---|----------------|
| <i>Art. 1</i> | <i>Oggetto del Regolamento</i> | <i>Pag. 3</i> |
| Titolo I | ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI | |
| <i>Art. 2</i> | <i>Individuazione</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Regolamenti specifici</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Determinazione aliquote e tariffe</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i> | <i>Pag. 4</i> |
| Titolo II | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| <i>Art. 6</i> | <i>Soggetti responsabili della gestione</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 7</i> | <i>Modalità di pagamento</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Attività di riscontro</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Garanzie del contribuente</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 10</i> | <i>Rapporti con il contribuente</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 11</i> | <i>Diritto di interpello</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 12</i> | <i>Chiarezza e motivazione degli atti</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 13</i> | <i>Autotutela</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 14</i> | <i>Vertenze tributarie e conciliazione giudiziale</i> | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 15</i> | <i>Dilazione di pagamento</i> | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 16</i> | <i>Sanzioni</i> | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art. 17</i> | <i>Interessi</i> | <i>Pag. 10</i> |
| Titolo III | RISCOSSIONE COATTIVA | |
| <i>Art. 18</i> | <i>Forme di riscossione</i> | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 19</i> | <i>Procedure</i> | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 20</i> | <i>Importi minimi</i> | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 20/Bis</i> | <i>Importi minimi per versamenti ordinari</i> | <i>Pag. 12</i> |
| <i>Art. 20/Ter</i> | <i>Arrotondamenti</i> | <i>Pag. 12</i> |
| <i>Art. 21</i> | <i>Rimborsi</i> | <i>Pag. 12</i> |
| <i>Art. 22</i> | <i>Compensazione</i> | <i>Pag. 13</i> |
| <i>Art. 23</i> | <i>Affidatari dei servizi tributari</i> | <i>Pag. 13</i> |
| Titolo IV | DISPOSIZIONI FINALI | |
| <i>Art. 24</i> | <i>Disposizioni finali</i> | <i>Pag. 14</i> |

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 3
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

2. In adeguamento al principio posto dall'art. 3, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente, le relative deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nel regolamento riguardante il singolo tributo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione dell'organo competente, salvo diversa determinazione della specifica legge.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione di ogni tributo di competenza dell'Ente spetta al funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo specifico.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7 **Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e ai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Art. 8 **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.
3. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

Art. 9

Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.
2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato decreto 507 deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.
5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
6. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 10

Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal

contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

5. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 11

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

Art. 12

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 13 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, sussistenza di requisiti per ottenere agevolazioni precedentemente richieste e non concesse ovvero per esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni anno.

Art. 14
Vertenze tributarie
Conciliazione giudiziale

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 15
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, iscritti a ruolo, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, a specifica richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) ammontare del debito superiore a € 500,00;
 - c) durata massima: ventiquattro mesi;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - e) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
2. In caso di coesistenza di altri debiti tributari pendenti la richiesta di rateazione deve necessariamente comprendere anche i debiti suddetti.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 50,00.

6. **Per dilazioni o rateazioni di debiti di importo complessivamente superiore a € 5.000,00, è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. L'importo di cui sopra dovrà essere verificato tenendo conto di tutte le rateazioni, anche già in essere, per la parte non ancora saldata, riferite al singolo contribuente.**
7. Il contribuente dovrà far pervenire all'Ufficio Tributi, entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento, copia della ricevuta quietanzata che attesti l'avvenuto versamento della somma dovuta.

Art. 16 Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie e la graduazione di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa che il contribuente sia in grado di documentare.
3. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta, purché non ostacolino le attività di verifica e controllo.

Art. 17 Interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai provvedimenti emessi e alle domande di rimborso pervenute dal 1 gennaio 2007 anche con riferimento alle annualità d'imposta precedenti.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639.

Art. 19

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 10.
2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, iniziano, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica agli atti medesimi.

Art. 20

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. L'importo di cui al comma 1 si intende riferito al totale dovuto per anno d'imposta.
3. Il limite di cui al precedente comma non opera qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
4. il limite di esonero succitato s'intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.

5. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite di cui comma 1.
6. La disposizione di cui al comma 1 e 4 non si applica qualora la violazione si sia protratta per oltre un'annualità.

Art. 20 bis
Importi minimi per versamenti ordinari

1. A decorrere dall'anno 2008, i versamenti ordinari dei tributi dovuti alle prescritte scadenze sono versati avendo riguardo ai seguenti limiti fino a concorrenza dei quali il tributo stesso non è dovuto:
 - Euro 4,00 (quattro/00) ai fini dell'applicazione dell'imposta I.C.I. e della T.A.R.S.U. (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani);
 - Euro 2,00 (due/00) per tutti i rimanenti tributi comunali.
2. I limiti di cui al comma 1 non devono, in ogni caso, intendersi come franchigia.
3. I suddetti limiti si intendono riferiti al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione o commissione pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, i limiti stessi non si applicano alla singola rata.

Art. 20 ter
Arrotondamenti

A decorrere dall'anno 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27.12.2006 n. 296, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21
Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il comune provvederà al rimborso di cui comma 1 nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi tributarie e/o dai singoli regolamenti.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 22 Compensazione

1. Qualora il contribuente ritenga preferibile, in alternativa alla richiesta di rimborso di cui all'art. 20, potrà procedere alla compensazione di somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi comunali riscossi direttamente dal Comune.
2. Per potersi avvalere della compensazione, il contribuente deve presentare al Comune una comunicazione nella quale siano indicati:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - la causale e l'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per anno d'imposta e per tributo;
3. La richiesta di compensazione acquista efficacia solo al momento in cui viene autorizzata dal Funzionario Responsabile mediante apposito provvedimento e comunicata anche per le vie brevi;
4. Se le somme a credito risultano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti;
5. Le somme compensate comprendono gli interessi maturati calcolati nei modi di legge.

Art. 23 Affidatari di servizi tributari

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento,
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.